

DM 18/03/1992

Decreto Ministeriale 18 marzo 1992 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 78). -- Divieto di pesca dell'aragosta nel compartimento marittimo di Gaeta.

Preambolo

Il Ministro della marina mercantile:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 963/1965;

Visto l'art. 32 della legge citata n. 963/1965 che consente al Ministro della marina mercantile di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

Visto l'art. 132 del regolamento che vieta la pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas* - *P. vulgaris*) dal 1° gennaio al 30 aprile;

Esaminate le richieste dei pescatori delle isole Pontine tendenti ad ottenere una riduzione del periodo nel quale è consentita la pesca delle aragoste allo scopo di salvaguardare meglio tale risorsa, che soprattutto nel mese di settembre tende a concentrarsi in banchi numerosi nelle vicinanze della costa così da essere oggetto di facile cattura e conseguente depauperamento;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale per la gestione delle risorse;

Decreta:

Articolo 1

In deroga a quanto previsto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel compartimento marittimo di Gaeta è fatto divieto della pesca dell'aragosta nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo di ciascun anno.